

Iscritta al n.1095 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

# REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE adottato dall' organismo CONCILIAMUS S.R.L a seguito delle modifiche apportate dal D.M N.150/2023

#### APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 04/03/2010 aggiornato dal decreto legge n 69 del 21 giugno 2013)
- 2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
- 3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
- 4. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza, ma può essere prorogata con il consenso di tutte le parti per altri 3 mesi. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza o, in caso di presentazione antecedente a tale data, dalla data di presentazione.
- 5. L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
- 6.La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte sul sito <u>www.conciliamus.it</u> l'uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e della riservatezza.

#### **AVVIO DELLA MEDIAZIONE**

# A) La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio.

La relativa modulistica è stata predisposta sia in form on line e pubblicata sul sito <u>www.conciliamus.it</u>, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'organismo o presso le varie unità operative.

La domanda deve contenere:

- 1) Il nome dell'Organismo di Mediazione
- 2) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti e avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni;

# 3) L'oggetto della lite;

# 4)Le ragioni della pretesa;

5)Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l'organismo determina il valore di riferimento in base alla documentazione fornita dalle parti e lo comunica alle parti.

# B. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza.

In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza o, in caso di presentazione anticipata alla scadenza, dalla data di ricezione della domanda.

L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito <u>www.conciliamus.it</u> dove può essere scaricata tutta la modulistica.

Le parti potranno svolgere, anche in caso di mediazione non telematica, uno o più incontri da remoto.

La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

La domanda di mediazione, anche se pervenuta alla sede legale o amministrativa dell'organismo, a mezzo telematico, fax ed altro, si intende depositata nella unità operativa del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di mancanza dell'unita operativa nel luogo del giudice competente l'organismo si avvelerà della collaborazione di altri organismi presenti in tale luogo.

Sia l'organismo che il mediatore nominato non si rifiuteranno mai di svolgere la mediazione, salvo caso fortuito o forza maggiore.

## LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate al Ministero della Giustizia. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche sul sito <u>www.conciliamus.it</u>

L'uso della forma telematica potrà avvenire anche per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione.

La piattaforma on line è stata predisposta al fine di garantire il rispetto delle norme relative alla sicurezza delle comunicazioni e alla riservatezza la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre al primo incontro, invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di avviare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

## OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
- 2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
- 3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
- 4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
- 5. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

#### NOMINA DEL MEDIATORE

Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.

La lista dei mediatori è consultabile sul sito <u>www.conciliamus.it</u>.; La scelta viene effettuata tenendo conto dell'eventuale preferenza espressa dalle parti che dovranno in tal senso indicare l'ordine di preferenza espresso per ciascun mediatore.

L'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista;

- Se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, l'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. L'organismo nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti.
- 1. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.
- 2. L'organismo nominerà il mediatore in base alla specifica competenza professionale, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
- 3. Ai sensi del D. M. 6 luglio 2011 n. 145, l'organismo consente il tirocinio assistito di cui all'art.4 comma 3 lettera b), a tutti i suoi mediatori iscritti e in forma gratuita. Qualora gli stessi intenderanno usufruire, per quanto attiene l'obbligo di aggiornamento formativo, di corsi organizzati da altri enti regolarmente abilitati l'organismo rimborserà ai mediatori l'intera spesa sostenuta al netto delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio.

#### INDIPENDENZA. IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

- 1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
- 2. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
- 3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

#### SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere

incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti.

- 2. a) Per le controversie in particolari materie, per le quali si renda necessario lo svolgimento di una consulenza tecnica, il conciliatore si potrà avvalere di esperti, iscritti all'albo dei consulenti e dei periti tenuto presso il tribunale competente per territorio, i cui compensi saranno previsti dai decreti legislativi attuativi delle delega di cui al comma 1 del D.
- M. 6 luglio 2011 n. 145, anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziarie.
  - b) Le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, sono maggiorate del 25% nel caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti.
- 3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
- 4. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, salvo quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
- 5. L'Organismo di mediazione si impegna a destinare al primo incontro di mediazione un tempo non inferiore alle due ore, salvo non vi sia espressa volontà delle parti di terminare prima l'incontro.
- 6. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
- 7. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art 1 3 del d. lgs. 28 del 4 marzo 2010

8. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

#### PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

- 1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse debbono farsi assistere da un avvocato. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi e i rappresentanti dovranno essere forniti di procura notarile
- 2 Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia assistito da un avvocato
- 1. Quando le conciliazioni riguardano i casi di cui all'art.5 comma 1 del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, il mediatore svolge un incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e il mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4 dello stesso decreto legislativo.
- 2. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la mediazione si intende svolta con esito negativo se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo. In tal caso nessun compenso è dovuto all'organismo.

Se al primo incontro le parti decidono di dare corso alla procedura di mediazione, esse dovranno versare entro cinque giorni il 70% delle indennità dovute secondo la tabella A del D.M N.150/2023 relativamente alla materia oggetto della stessa. Il restante 30% dovrà essere pagato, se ed in quanto dovuto, all'atto del rilascio del verbale

#### CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

Conclusa la mediazione il mediatore redige il previsto verbale che viene sottoscritto dalle parti, dal mediatore e dagli avvocati che hanno assistito le parti. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere

al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

#### MANCATO ACCORDO

Qualora, la parte o le parti convocate non si presentino o si presentino e non aderiscano alla mediazione, o pur avendo aderito non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale, con indicazione della proposta, previa richiesta di almeno una delle parti presenti. Il verbale è sottoscritto dalle parti presenti e dagli avvocati.

#### INDENNITA'

Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 150/2023 art. 28 e 30 e dalla tabella liberamente redatta dall'organismo.

#### RESPONSABILITA' DELLE PARTI

- 1. È di competenza esclusiva delle parti:
- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

# CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

- 1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo, così come previsto dal D.M N.150/2023 ART.28 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
- 2. le spettanze dovute all'organismo da ciascuna parte sono indicate indicato nell' ART. 28 e nella TABELLA A dello stesso decreto ministeriale.
- 3. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai legislativo; dell'articolo 11 del decreto sensi d) deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salvo la riduzione prevista dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 del D. M. 6 luglio 2011 n. 145, nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dall'art. 5 del D. M. 145/2011 ad eccezione già detto nell'attuale punto quanto e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione. partecipa al procedimento. 4. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite
- 4. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
- 5. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
- 6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
- 7. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore, sino al limite di  $\in$  250.000,00, di riferimento e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione, il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- 8. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero

procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 04 marzo 2010;

- 9. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- 10. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte
- 11. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento sono determinati a norma della TABELLA A allegata al presente regolamento e sono derogabili.